



Comune di
Roveredo in Piano

Provincia di Pordenone

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 74/ 2023
del Reg. Delibere**

**OGGETTO:IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) -
APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2024.**

L'anno **2023** il giorno **18** del mese di **DICEMBRE** alle ore **17:30**, nella sala consiliare, in seguito a regolare convocazione, si è riunito il Consiglio, in sessione **ordinaria** e in seduta pubblica di prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento, fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
NADAL PAOLO	Sindaco	Presente
BARBARIOL IGOR	Consigliere	Presente
BENEDET MATTIA	Consigliere	Presente
BORTOLIN FABIO	Consigliere	Presente
DAMIANI LUCA	Consigliere	Presente
DEL PIERO LOREDANA	Consigliere	Presente
MORO VALENTINA	Consigliere	Presente
PASQUETTI PATRIZIA	Consigliere	Presente
PLAZZOTTA PIETRO	Consigliere	Presente
REDIVO MARIA GRAZIA	Consigliere	Presente
ROSSIT EZIO	Consigliere	Presente
BURANEL ARRIGO	Consigliere	Presente
BIASON GIOVANNI	Consigliere	Presente
CAMPIONE LUCIA	Consigliere	Presente
CATTARUZZA ALBERTO	Consigliere	Assente
GARLATO RAFFAELLA	Consigliere	Presente
MAZZON GIUSEPPE	Consigliere	Assente

Assiste il **Segretario Comunale reggente ENDRIGO Dott.ssa VANIA**.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. **NADAL PAOLO** nella sua qualità di **Sindaco**, che nomina scrutatori i Consiglieri **sigg. _DEL PIERO Loredana_, _ROSSIT Ezio_, _CAMPIONE Lucia_** ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PRESO ATTO che, a decorrere dall'anno 2023, le disposizioni che disciplinavano l'IMU, sono state sostituite nel territorio regionale della Legge Regionale 14 novembre 2022, n. 17, legge che disciplina che disciplina l'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA);

RICHIAMATA interamente la Legge Regionale 14 novembre 2022, n. 17, avente ad oggetto la disciplina dell'ILIA;

RILEVATO che, ai sensi dell'art.2, comma 1, della L.R. 17/2022, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili siti nei comuni del territorio della regione e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita dall'art. 4, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

RILEVATO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

CONSIDERATO che l'art. 12, della L.R. n. 17/2022, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;

- b) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- c) ricadenti in aree montane o di collina come individuate dalla circolare del Ministero delle Finanze del 14 giugno 1993, n. 9, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 141 del 18 giugno 1993;

CONSIDERATO che

- il comma 1, dell'art. 10, della L.R. n. 17/2022, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998;
- l'art. 8, della L.R. n. 17/2022, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IMU:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i Comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
 - c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in regione e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta locale immobiliare autonoma, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 27/02/2023;

CONSIDERATO che l'art. 7 del citato regolamento prevede l'assimilazione all'abitazione principale prevista dall'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge regionale 17/2022, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

RICHIAMATO l'art. 10 comma 2 della L.R. 17/2022 che disciplina in dettaglio le seguenti fattispecie:

per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in regione a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta è applicata nella misura della metà;

RICHIAMATO:

- l'art.14 della L.R. 17/2022 che prevede:

"1. Ai sensi dell' articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , i regolamenti comunali e le delibere dei consigli comunali di approvazione delle aliquote relative all'imposta sono inviati al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nel Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all' articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 (Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191), secondo le specifiche tecniche del formato elettronico di cui all' articolo 13, comma 15 bis, del decreto legge 201/2011 convertito dalla legge 214/2011.

2. Ai sensi dell' articolo 1, comma 767, della legge 160/2019 i regolamenti e le aliquote hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire i regolamenti comunali e le delibere dei consigli comunali di approvazione delle aliquote relative all'imposta entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nel Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.";

VISTO l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

CONSIDERATE le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2024 e ritenuto opportuno, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione, con il vigente D.U.P. e con l'attuale situazione economica, mantenere la medesima pressione fiscale dell'anno precedente al fine di poter mantenere il più possibile l'equilibrio economico – finanziario già determinato con i citati atti di programmazione;

RITENUTO, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo come da allegato prospetto;

VISTO l'articolo 42 *"Attribuzioni dei consigli"* del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.;
VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 09.10.2001 ed esecutivo in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 07.09.2004;
VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 *"Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"*;

SI PROPONE

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. DI APPROVARE le aliquote dell'Imposta Locale Immobiliare Autonoma per l'anno 2024 come da allegato prospetto;
3. DI TRASMETTERE per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 14, della Legge Regionale 17/2022;
4. DI PUBBLICARE sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche sulla pagina principale, il presente provvedimento e il regolamento allegato;
5. DI DICHIARARE la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21, come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere **favorevole** alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da **DOTT. MARCO FAVOT** in data **11 dicembre 2023**.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere **favorevole** alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da **DOTT. MARCO FAVOT** in data **11 dicembre 2023**.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 3 del DL 10 ottobre 2012, n. 174, legge di conversione del 7 dicembre 2012, n. 213;

UDITO il **Sindaco** che illustra l'argomento:

Per quanto riguarda questo argomento, proponiamo una delibera simile a quella dello scorso anno, che non prevede nessun aumento delle percentuali rispetto al 2023. C'è stata da parte dell'Ufficio, se qualcuno andasse a confrontare le due tabelle, solo nella colonna "*norma di riferimento*" la precisazione di alcuni riferimenti normativi più puntuali e nell'aliquota approvata per l'anno 2023 viene riportato che, di fatto, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti come prevede la legge. Però il riferimento normativo già l'anno scorso era corretto.

UDITO il **Sindaco** che, dopo la presentazione, dichiara aperta la discussione e, non essendoci interventi, chiede se ci siano dichiarazioni di voto:

- Consigliere GARLATO ("Civica Roveredo"): Sì, come l'anno scorso, la "Civica Roveredo" si astiene. Grazie.

UDITO il **Sindaco** che, non registrando altri interventi, procede alla votazione con il seguente esito: con *astenuti* n. 4 (Buranel, Biason, Campione, Garlato), che non si computano nel numero dei votanti (art. 53 del Regolamento del Consiglio Comunale) e voti *favorevoli* n. 11 (maggioranza), *contrari* n. 0 resi per alzata di mano dai 15 presenti [assenti: Cattaruzza e Mazzon]

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l'oggetto indicato in epigrafe, facendola propria ad ogni effetto di legge.

* * *

Successivamente il **Sindaco** procede alla votazione per la dichiarazione di immediata eseguibilità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

con *astenuti* n. 4 (Buranel, Biason, Campione, Garlato), che non si computano nel numero dei votanti (art. 53 del Regolamento del Consiglio Comunale) e voti *favorevoli* n. 11 (maggioranza), *contrari* n. 0 resi per alzata di mano dai 15 presenti [assenti: Cattaruzza e Mazzon]

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ricorrendo i termini di urgenza ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to NADAL PAOLO

Il Segretario Comunale reggente
F.to ENDRIGO Dott.ssa VANIA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal **22/12/2023** al **05/01/2024** per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni.

Comune di Roveredo in Piano, li 22/12/2023

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **18/12/2023**, poiché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17.

Comune di Roveredo in Piano, li 22/12/2023

Il Responsabile dell'esecutività
F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Comune di Roveredo in Piano, li 22/12/2023

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA

Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:

NOME: CALZAVARA STEFANIA

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 22/12/2023 10:44:10

ALIQUEUTE

Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA)

ANNO 2024

FATTISPECIE	NORMA DI RIFERIMENTO	ALIQUEUTA APPROVATA ANNO 2023
Abitazione principale di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e fattispecie assimilate per legge/regolamento aventi la medesima categoria catastale	art. 11, c. 1, lett. a) L.R. n. 17/2022	Esente
Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9	art. 9, c. 1, L.R. n. 17/2022	5,25 per mille (detrazione di euro 230,00)
Unità immobiliare concessa in comodato d'uso gratuito ai parenti fino al 1° grado, che nella stessa risultino avere la residenza anagrafica nonché la dimora abituale. Tale aliquota si estende anche alle relative pertinenze intendendosi per tali quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;		6,25 per mille
Per i fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4	Art. 9, c. 2 e 3, L.R. n. 17/2022	8,85 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	Art. 9, c. 4, L.R. n. 17/2022	1,00 per mille
Terreni agricoli (se non esenti ai sensi dell'art. 12, L.R. n. 17/2022)	Art. 9, c. 5, L.R. n. 17/2022	7,6 per mille
Aree fabbricabili	Art. 9, c. 6, L.R. n. 17/2022	7,6 per mille
Fabbricati strumentali alle attività economiche classificati nelle categorie catastali A10, B4, C1, C2, C3, D1	Art. 9, c. 7, L.R. n. 17/2022	8,60 per mille
Fabbricati NON strumentali alle attività economiche classificati nelle categorie catastali A10, B4, C1, C2, C3, D1	Art. 9, c. 8, L.R. n. 17/2022	8,60 per mille
Fabbricati strumentali alle attività economiche classificati nelle categorie B (escl. B4) e D (escl. D1)	Art. 9, c. 7, L.R. n. 17/2022	8,85 per mille
Fabbricati diversi da quelli stabiliti dai commi da 1 a 7 art. 9 della L.R. n. 17/2022	Art. 9, c. 8, L.R. n. 17/2022	8,85 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	Art. 11, c. 1, lett. h) L.R. n. 17/2022	Esente

